



# WEBINAR



*Sez. di Napoli Nord*

***Lezioni e - learning per il revisore dell'ente locale***



RIFORMA SERVIZI PUBBLICI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO 23.12.2022 NR. 201

ART. 6

DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI REGOLAZIONE E GESTIONE NELL'ASSETTO  
ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI.


**PROF. MICHELE SCOGNAMIGLIO**




LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E  
QUELLE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE SONO  
DISTINTE E SI ESERCITANO SEPARATAMENTE.

GLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO ISTITUITI PER LA REGOLAZIONE E IL  
CONTROLLO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON POSSONO DIRETTAMENTE  
O INDIRETTAMENTE PARTECIPARE A SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO.

NON SI CONSIDERANO PARTECIPATE INDIRETTAMENTE LE SOCIETÀ FORMATE O  
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL'AMBITO.



QUALORA GLI ENTI LOCALI TITOLARI DEL SERVIZIO E A CUI SPETTANO LE  
FUNZIONI DI REGOLAZIONE ASSUMANO DIRETTAMENTE O PER MEZZO DI  
SOGGETTO PARTECIPATO LA GESTIONE DEL SERVIZIO, LE STRUTTURE, I  
SERVIZI, GLI UFFICI E LE UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ENTE ED I LORO  
DIRIGENTI E DIPENDENTI PREPOSTI A TALI FUNZIONI DI REGOLAZIONE NON  
POSSONO SVOLGERE ALCUNA FUNZIONE O ALCUN COMPITO INERENTE ALLA  
GESTIONE ED AL SUO AFFIDAMENTO.



ART. 7

COMPETENZE DELLE AUTORITA' DI REGOLAZIONE  
NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE


NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE LE AUTORITA' DI REGOLAZIONE  
INDIVIDUANO, PER GLI AMBITI DI COMPETENZA, I COSTI DI RIFERIMENTO DEI  
SERVIZI, LO SCHEMA TIPO DI PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, GLI  
INDICATORI E I LIVELLI MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI.



ART. 8

COMPETENZE REGOLATORIE NEI SERVIZI PUBBLICI  
LOCALI NON A RETE

NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE PER I QUALI NON OPERA UN'AUTORITA' DI REGOLAZIONE, GLI ATTI E GLI INDICATORI SONO PREDISPOSTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CHE VI PROVVEDE MEDIANTE LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI



GLI ENTI LOCALI, SULLA BASE DEGLI ATTI E DEGLI INDICATORI DETERMINATI AL FINE DI PROVVEDERE ALLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI LORO TITOLARITA', POSSONO ADOTTARE UN REGOLAMENTO OVVERO UN ATTO GENERALE IN CUI PREDEFINISCONO CONDIZIONI, PRINCIPI, OBIETTIVI E STANDARD DELLA GESTIONE.





## ART. 14

### SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

L'ENTE LOCALE NELLE IPOTESI IN CUI RITENGONO CHE IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO DEBBA ESSERE ASSICURATO AFFIDANDO IL SERVIZIO PUBBLICO A UN SINGOLO OPERATORE O A UN NUMERO LIMITATO DI OPERATORI, PROVVEDONO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA' DI GESTIONE:



- 
- A) AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA;
  - B) AFFIDAMENTO A SOCIETA' MISTA;
  - C) AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE;
  - D) LIMITATAMENTE AI SERVIZI DIVERSI DA QUELLI A RETE, GESTIONE IN ECONOMIA O MEDIANTE AZIENDE SPECIALI.




AI FINI DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO L'ENTE LOCALE E GLI ALTRI ENTI COMPETENTI TENGONO CONTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DA PRESTARE, INCLUSI I PROFILI RELATIVI ALLA:

A) QUALITÀ DEL SERVIZIO E AGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI, DELLA SITUAZIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE, DEI COSTI PER L'ENTE LOCALE E PER GLI UTENTI;


B) DEI RISULTATI PREVEDIBILMENTE ATTESI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE ALTERNATIVE, ANCHE CON RIFERIMENTO A ESPERIENZE PARAGONABILI

C) DEI RISULTATI DELLA EVENTUALE GESTIONE PRECEDENTE DEL MEDESIMO SERVIZIO SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA, DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO, DEI COSTI PER L'ENTE LOCALE E PER GLI UTENTI E DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI.



DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE SI DA' CONTO, PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IN UN'APPOSITA RELAZIONE NELLA QUALE SONO EVIDENZIATE ALTRESI' LE RAGIONI E LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.

AL FINE DI ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NECESSARI DA PARTE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO, NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE, GLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO INTEGRANO LA RELAZIONE ALLEGANDO IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ACQUISITO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA, CHE CONTIENE ANCHE :



1) LA PROIEZIONE, PER IL PERIODO DI DURATA  
DELL'AFFIDAMENTO, DEI COSTI E DEI RICAVI, DEGLI INVESTIMENTI E  
DEI RELATIVI FINANZIAMENTI.

2 ) IL PIANO DEVE ESSERE ASSEVERATO DA UN ISTITUTO DI CREDITO  
O DA UNA SOCIETA' DI REVISIONE



## ART. 15

### AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA

GLI ENTI LOCALI AFFIDANO I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DI LIVELLO LOCALE SECONDO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, FAVORENDO, OVE POSSIBILE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA EROGARE, IL RICORSO A CONCESSIONI DI SERVIZI RISPETTO AD APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, IN MODO DA ASSICURARE L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO IN CAPO ALL'OPERATORE.

## ART. 16

### AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MISTA

GLI ENTI LOCALI POSSONO AFFIDARE I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DI LIVELLO LOCALE A SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA.

IN TALI CASI, IL SOCIO PRIVATO È INDIVIDUATO A MEZZO GARA PUBBLICA.

L'ENTE LOCALE PUÒ CEDERE IN TUTTO O IN PARTE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETÀ MEDIANTE PROCEDURE A EVIDENZA PUBBLICA.

TALE CESSIONE NON COMPORTA EFFETTI SULLA DURATA DELLE CONCESSIONI E DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE.

## ART. 17

### AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE

GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI COMPETENTI POSSONO AFFIDARE I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DI LIVELLO LOCALE A SOCIETÀ IN HOUSE.

NEL CASO DI AFFIDAMENTI IN HOUSE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, FATTO SALVO IL DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI, GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI COMPETENTI ADOTTANO LA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SULLA BASE DI UNA QUALIFICATA MOTIVAZIONE CHE DIA ESPRESSAMENTE CONTO:




1) DELLE RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO AI FINI DI UN'EFFICIENTE GESTIONE DEL SERVIZIO;

2) I BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ DELLA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA CON RIGUARDO AGLI INVESTIMENTI,

3) QUALITÀ DEL SERVIZIO, AI COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI, ALL'IMPATTO SULLA FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ' AGLI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI,

4) RISULTATI CONSEGUITI IN EVENTUALI PREGRESSE GESTIONI





IL CONTRATTO DI SERVIZIO E' STIPULATO DECORSI SESSANTA GIORNI DALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE, DELLA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE SUL SITO DELL'ANAC.

PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE, E' ALLEGATO UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO CHE CONTIENE:

A) ANCHE LA PROIEZIONE, SU BASE TRIENNALE E PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO, DEI COSTI E DEI RICAVI, DEGLI INVESTIMENTI E DEI RELATIVI FINANZIAMENTI;

B) DELLA SPECIFICAZIONE DELL'ASSETTO ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DEL CAPITALE PROPRIO INVESTITO E DELL'AMMONTARE DELL'INDEBITAMENTO, DA AGGIORNARE OGNI TRIENNIO.



TALE PIANO DEVE ESSERE ASSEVERATO DA UN ISTITUTO DI CREDITO O DA  
UNA SOCIETA' DI REVISIONE.


L'ENTE LOCALE PROCEDE ALL'ANALISI PERIODICA E ALL'EVENTUALE  
RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE DALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 175 DEL 2016, DANDO CONTO, NEL PROVVEDIMENTO DELLE RAGIONI CHE  
GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A  
SOCIETA' IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI CONSEGUITI  
NELLA GESTIONE.

## ART. 19


### DURATA DELL'AFFIDAMENTO E INDENNIZZO

LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO E' FISSATA DALL'ENTE LOCALE E DAGLI ALTRI ENTI COMPETENTI IN FUNZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA, IN MISURA PROPORZIONATA ALL'ENTITA' E ALLA DURATA DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI DALL'AFFIDATARIO E COMUNQUE IN MISURA NON SUPERIORE AL PERIODO NECESSARIO AD AMMORTIZZARE GLI INVESTIMENTI PREVISTI IN SEDE DI AFFIDAMENTO E INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

NEL CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE, LA DURATA DELLO STESSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A CINQUE ANNI, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' PER L'ENTE AFFIDANTE DI DARE CONTO, NELLA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO UNA DURATA SUPERIORE AL FINE DI ASSICURARE L'AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI, SECONDO QUANTO ASSEVERATO NEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.



IN CASO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO INFERIORE AL TEMPO NECESSARIO AD  
AMMORTIZZARE GLI INVESTIMENTI INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO  
OVVERO IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA, E' RICONOSCIUTO IN FAVORE  
DEL GESTORE USCENTE UN INDENNIZZO, DA PORRE A CARICO DEL SUBENTRANTE,  
PARI AL VALORE CONTABILE DEGLI INVESTIMENTI NON ANCORA INTEGRALMENTE  
AMMORTIZZATI, RIVALUTATO IN BASE AGLI INDICI ISTAT E AL NETTO DI  
EVENTUALI CONTRIBUTI PUBBLICI DIRETTAMENTE RIFERIBILI AGLI  
INVESTIMENTI STESSI.




**ART. 21**  
**GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE**  
**DOTAZIONI**

GLI ENTI COMPETENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE  
INDIVIDUANO LE RETI, GLI IMPIANTI E LE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI  
ESSENZIALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.


L'INDIVIDUAZIONE AVVIENE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
OVVERO IN SEDE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE  
ALTRE DOTAZIONI, QUALORA QUESTA SIA SEPARATA DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

FERMI RESTANDO I VIGENTI REGIMI DI PROPRIETÀ, LE RETI, GLI IMPIANTI E LE  
ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI ESSENZIALI, SONO DESTINATI ALLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO PUBBLICO PER L'INTERO PERIODO DI UTILIZZABILITÀ FISICA DEL BENE E  
GLI ENTI LOCALI NON NE POSSONO CEDERE LA PROPRIETÀ.



LA GESTIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE  
DOTAZIONI  
PATRIMONIALI ESSENZIALI PUÒ ESSERE AFFIDATA SEPARATAMENTE DALLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO, GARANTENDO L'ACCESSO EQUO E NON  
DISCRIMINATORIO ALLE RETI, AGLI IMPIANTI E ALLE ALTRE DOTAZIONI  
PATRIMONIALI ESSENZIALI A TUTTI I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'EROGAZIONE  
DEL SERVIZIO.

GLI ENTI LOCALI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, POSSONO CONFERIRE LA  
PROPRIETÀ DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI, E DELLE ALTRE DOTAZIONI  
PATRIMONIALI A SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO, CHE E'  
INCEDIBILE.



TALI SOCIETÀ PONGONO LE RETI, GLI IMPIANTI E LE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI A DISPOSIZIONE DEI GESTORI INCARICATI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO O, OVE PREVISTA LA GESTIONE SEPARATA DELLA RETE, DEI GESTORI DI QUEST'ULTIMA, A FRONTE DI UN CANONE STABILITO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI SETTORE, OVE PREVISTA, O DAGLI ENTI LOCALI.

ALLE SOCIETÀ CHE ABBIANO I REQUISITI DELLE SOCIETÀ IN HOUSE, GLI ENTI LOCALI POSSONO ASSEGNARE LA GESTIONE DELLE RETI



ART. 26

TARIFFE

FATTE SALVE LE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE GLI ENTI AFFIDANTI DEFINISCONO LE TARIFFE DEI SERVIZI IN MISURA TALE DA ASSICURARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'INVESTIMENTO E DELLA GESTIONE, NONCHÉ' IL PERSEGUIMENTO DI RECUPERI DI EFFICIENZA CHE CONSENTANO LA RIDUZIONE DEI COSTI A CARICO DELLA COLLETTIVITÀ, IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI DI CARATTERE SOCIALE, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI USO EFFICIENTE DELLE RISORSE.






PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SI OSSERVANO I SEGUENTI CRITERI:

A) CORRELAZIONE TRA COSTI EFFICIENTI E RICAVI FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE, PREVIA DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO TECNICO-FINANZIARIO;

B) EQUILIBRATO RAPPORTO TRA FINANZIAMENTI RACCOLTI E CAPITALE INVESTITO;


C) VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEI COSTI EFFICIENTI DI GESTIONE DELLE OPERE, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI INVESTIMENTI E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO;


D) ADEGUATEZZA DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO, COERENTE CON LE PREVALENTI CONDIZIONI DI MERCATO.



GLI ENTI AFFIDANTI POSSONO PREVEDERE TARIFFE AGEVOLATE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE O DIVERSAMENTE ABILI, PROVVEDENDO ALLA RELATIVA COMPENSAZIONE IN FAVORE DEI GESTORI.

GLI ENTI AFFIDANTI, FISSANO LE MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE CON METODO DEL «PRICE CAP», DA INTENDERSI COME LIMITE MASSIMO PER LA VARIAZIONE DI PREZZO, SULLA BASE, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI PARAMETRI:

- 
- A) TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA;
  - B) INCREMENTO PER I NUOVI INVESTIMENTI EFFETTUATI;
  - C) OBIETTIVO DI RECUPERO DI EFFICIENZA PREFISSATO;
  - D) OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PREFISSATI,  
DEFINITI SECONDO PARAMETRI MISURABILI.



ART. 30

VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI  
PUBBLICI  
LOCALI

I COMUNI O LE LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE, CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI, NONCHE' LE CITTA METROPOLITANE, LE PROVINCE E GLI ALTRI ENTI COMPETENTI, IN RELAZIONE A PROPRIO AMBITO O BACINO DEL SERVIZIO, EFFETTUANO LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEI RISPETTIVI TERRITORI.



TALE RICOGNIZIONE RILEVA PER OGNI SERVIZIO AFFIDATO:

A) IL CONCRETO ANDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

LA RICOGNIZIONE È CONTENUTA IN UN'APPOSITA RELAZIONE ED È AGGIORNATA OGNI ANNO, CONTESTUALMENTE ALL'ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

PER L'ANNO 2023 LA RICOGNIZIONE È EFFETTUATA ENTRO 31.12.2022

## ART.\_31

### TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

LA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, LA RELAZIONE E LA BOZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SONO PUBBLICATI SENZA INDUGIO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE AFFIDANTE E TRASMESSI CONTESTUALMENTE ALL'ANAC, CHE PROVVEDE ALLA LORO IMMEDIATA PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO PORTALE TELEMATICO, IN UN'APPOSITA SEZIONE DENOMINATA «TRASPARENZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - TRASPARENZA SPL», DANDO EVIDENZA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

ART. \_33

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO E DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

LE DISPOSIZIONI DI RIORDINO NON SI APPLICANO ALLE PARTECIPAZIONI  
DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E  
DELL'AMBITO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN  
RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL 06.01.2023

AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PIANI DI AMBITO IN VIA DI  
DEFINIZIONE, LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL TESTO DI RIORDINO SI  
APPLICANO ALLE PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A DECORRERE DAL 30  
MARZO 2023.



**DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175**  
**TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**ART.5 ONERE DI MOTIVAZIONE ANALITICA**

A ECCEZIONE DEI CASI IN CUI LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ O L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO AUMENTO DI CAPITALE, AVVENGA IN CONFORMITÀ A ESPRESSE PREVISIONI LEGISLATIVE, L'ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, O DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE INDIRETTE, DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE DEVE ESSERE ANALITICAMENTE MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA NECESSITÀ DELLA SOCIETÀ PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI EVIDENZIANDO, ALTRESÌ, LE RAGIONI E LE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO TALE SCELTA, ANCHE SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA, NONCHÉ DI GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO.





**LA MOTIVAZIONE DEVE ANCHE DARE CONTO DELLA COMPATIBILITÀ DELLA  
SCELTA CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI  
ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**


**L'AMMINISTRAZIONE INVIA L'ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE  
DELLA SOCIETÀ O DI ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA O  
INDIRETTA ALLA CORTE DEI CONTI, PER IL SUCCESSIVO PARERE , E  
ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.**




**ART. 20. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EFFETTUANO ANNUALMENTE, CON  
PROPRIO PROVVEDIMENTO, UN'ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO  
DELLE SOCIETÀ IN CUI DETENGONO PARTECIPAZIONI, DIRETTE O  
INDIRETTE, PREDISPONENDO, UN PIANO DI RIASSETTO PER LA LORO  
RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE O SOPPRESSIONE, ANCHE MEDIANTE MESSA  
IN LIQUIDAZIONE O CESSIONE.**

**LE AMMINISTRAZIONI CHE NON DETENGONO ALCUNA PARTECIPAZIONE LO  
COMUNICANO ALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.**


- 
- A) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RIGUARDANO SERVIZI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI TRA QUELLI ISTITUZIONALI DELL'ENTE LOCALE ;
- B) SOCIETÀ CHE RISULTINO PRIVE DI DIPENDENTI O ABBIANO UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI ;
- C) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILARI A QUELLE SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI ;
- D) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE, NEL TRIENNIO PRECEDENTE, ABBIANO CONSEGUITO UN FATTURATO MEDIO NON SUPERIORE A UN MILIONE DI EURO ;
- E) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DIVERSE DA QUELLE COSTITUITE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO D'INTERESSE GENERALE CHE ABBIANO PRODOTTO UN RISULTATO NEGATIVO PER QUATTRO DEI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI ;
- F) NECESSITÀ DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ;



I PROVVEDIMENTI RICOGNITIVI SONO ADOTTATI ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E SONO TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO E PUBBLICATI SULLA PAGINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL'ENTE LOCALE

I PIANI DI RIASSETTO POSSONO PREVEDERE ANCHE LA DISMISSIONE O L'ASSEGNAZIONE IN VIRTÙ DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ACQUISTATE ANCHE PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA.


I RELATIVI ATTI DI SCIoglimento DELLE SOCIETÀ O DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI SONO DISCIPLINATI, DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E SONO COMPIUTI ANCHE IN DEROGA ALLA PREVISIONE NORMATIVA ORIGINARIA RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ O L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE.



PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, CORREDATI DI UN'APPOSITA RELAZIONE TECNICA, CON SPECIFICA INDICAZIONE DI MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE, SONO ADOTTATI OVE, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RILEVINO:

LA MANCATA ADOZIONE DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA UN MINIMO DI EURO 5.000 A UN MASSIMO DI EURO 500.000,00

ENTRO IL UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CANCELLA D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, CON GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2495 DEL CODICE CIVILE, LE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO CHE, PER OLTRE TRE ANNI CONSECUTIVI, NON ABBIANO DEPOSITATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO OVVERO NON ABBIANO COMPIUTO ATTI DI GESTIONE.



PRIMA DI PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE, IL CONSERVATORE COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI AMMINISTRATORI O AI LIQUIDATORI, CHE POSSONO, ENTRO 60 GIORNI, PRESENTARE FORMALE E MOTIVATA DOMANDA DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ, CORREDATA DELL'ATTO DELIBERATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOCIE, ADOTTATA NELLE FORME E CON I CONTENUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5.


IN CASO DI REGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NON SI DA' SEGUITO AL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE. UNIONCAMERE PRESENTA, ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15, UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE NORMA.



**ART. 21. NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE  
AMMINISTRAZIONI LOCALI**

NEL CASO IN CUI SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI PRESENTINO UN RISULTATO DI ESERCIZIO NEGATIVO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI PARTECIPANTI, CHE ADOTTANO LA CONTABILITÀ FINANZIARIA, ACCANTONANO NELL'ANNO SUCCESSIVO IN APPOSITO FONDO VINCOLATO UN IMPORTO PARI AL RISULTATO NEGATIVO NON IMMEDIATAMENTE RIPIANATO, IN MISURA PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE ADOTTANO LA CONTABILITÀ CIVILISTICA ADEGUANO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, ALL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA OVE IL RISULTATO NEGATIVO NON VENGA IMMEDIATAMENTE RIPIANATO E COSTITUISCA PERDITA DUREVOLE DI VALORE.




PER LE SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO, IL  
RISULTATO DI ESERCIZIO È QUELLO RELATIVO A TALE BILANCIO.

LIMITATAMENTE ALLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI A RETE  
DI RILEVANZA ECONOMICA, PER RISULTATO SI INTENDE LA DIFFERENZA  
TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2425  
DEL CODICE CIVILE.

L'IMPORTO ACCANTONATO È RESO DISPONIBILE IN MISURA  
PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL CASO IN CUI  
L'ENTE PARTECIPANTE RIPIANI LA PERDITA DI ESERCIZIO O DISMETTA  
LA PARTECIPAZIONE O IL SOGGETTO PARTECIPATO SIA POSTO IN  
LIQUIDAZIONE.






NEL CASO IN CUI I SOGGETTI PARTECIPATI RIPIANINO IN TUTTO O IN PARTE LE PERDITE CONSEGUITE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI L'IMPORTO ACCANTONATO VIENE RESO DISPONIBILE AGLI ENTI PARTECIPANTI IN MISURA CORRISPONDENTE E PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.


GLI ACCANTONAMENTI E TALI VALUTAZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DALL'ANNO 2015.

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017, IN PRESENZA DI ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA:




A) L'ENTE PARTECIPANTE A SOCIETÀ CHE HANNO REGISTRATO NEL TRIENNIO 2011-2013 UN RISULTATO MEDIO NEGATIVO ACCANTONA, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, UNA SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL RISULTATO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E IL RISULTATO MEDIO 2011-2013 MIGLIORATO, RISPETTIVAMENTE, DEL 25 PER CENTO PER IL 2014, DEL 50 PER CENTO PER IL 2015 E DEL 75 PER CENTO PER IL 2016; QUALORA IL RISULTATO NEGATIVO SIA PEGGIORE DI QUELLO MEDIO REGISTRATO NEL TRIENNIO 2011-2013, L'ACCANTONAMENTO È OPERATO NELLA MISURA INDICATA DALLA LETTERA B);

B) L'ENTE PARTECIPANTE A SOCIETÀ CHE HANNO REGISTRATO NEL TRIENNIO 2011-2013 UN RISULTATO MEDIO NON NEGATIVO ACCANTONA, IN MISURA PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, UNA SOMMA PARI AL 25 PER CENTO PER IL 2015, AL 50 PER CENTO PER IL 2016 E AL 75 PER CENTO PER IL 2017 DEL RISULTATO NEGATIVO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA, DIRETTA E INDIRETTA, DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI TITOLARI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PER UNA QUOTA SUPERIORE ALL'80 PER CENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE, CHE NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI ABBIANO CONSEGUITO UN RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO, PROCEDONO ALLA RIDUZIONE DEL 30 PER CENTO DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE.

IL CONSEGUIMENTO DI UN RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO PER DUE ANNI CONSECUTIVI RAPPRESENTA GIUSTA CAUSA AI FINI DELLA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.



LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI PARTECIPANTI POSSONO PROCEDERE AL  
RIPIANO DELLE PERDITE SUBITE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA CON LE SOMME  
ACCANTONATE NEI LIMITI DELLA LORO QUOTA DI PARTECIPAZIONE E NEL  
RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA  
DI AIUTI DI STATO.




**ENTI D'AMBITO AMBIENTALE  
LEGGE REGIONALE 14-2016**

***RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E SISTEMA  
INFRASTRUTTURE SERVIZIO AMBIENTE IN AMBITO OTTIMALE***

## Art. 6

(Obiettivi e azioni)

- a) la raccolta differenziata al 65 per cento;
  - b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
- a) assicura incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano, nonché i migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di materia riciclata e con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;
  - b) favorisce i progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti, anche attraverso la stesura di apposite linee guida;



c) promuove i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;

d) favorisce i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti;

e) incentiva l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

g) promuove la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;

h) adotta quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti urbani residui (RUR).

## PIANIFICAZIONE

La Giunta Regionale della Campania adotta :

- a) PRGR: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato dei rifiuti su scala regionale, adottato ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- b) PRGRU: Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;
- c) PRGRS: Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, ricompreso nel PRGR;
- d) PRB: Piano regionale per le bonifiche nelle aree inquinate, ricompreso nel PRGR;
- e) Tariffa del servizio: la tariffa determinata dall'EdA ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, applicata all'utenza per la copertura dei costi complessivi correlati ai diversi segmenti del ciclo nel territorio dell'ATO o dei SAD, eventualmente individuati, modulata, per ciascun Comune, tenuto conto delle percentuali raggiunte di riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e qualità del materiale raccolto, valutate secondo i parametri individuati con le linee guida stabilite dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);
- m) Piano d'ambito: l'atto di pianificazione adottato ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del decreto legislativo 152/2006;
- n) ORGR: Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.



## **Art. 11**

### **(Piano regionale dei Rifiuti)**

**1. Il Piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di:**

- a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);**
- b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);**
- c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB).**

**2. Il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani è integrato con il Piano di**

**raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).**

## Art. 12

### (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 152/2006 stabilisce i

requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei

rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

2. Il PRGRU è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla

normativa vigente.

3. Il PRGRU prevede:


a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per

l'individuazione delle aree non idonee;

c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD;



d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica;


e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

## Art. 13

(Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)

### 1. Il PRGRS:

- a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c) indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della previsione di utilizzo delle linee ferroviarie e dell'opportuna distanza dai centri abitati;



e) identifica linee attuative della realizzazione di nuovi impianti, anche privati, idonei al soddisfacimento delle esigenze in ambito regionale;

f) indirizza la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle principali filiere produttive sul territorio regionale anche al fine di individuare soluzioni consortili obbligate di gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.


## 2. Il Piano prevede, inoltre:

- la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari per le differenti quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti;
- gli strumenti utili al controllo del corretto smaltimento, anche in collaborazione con gli enti di controllo.
- Il rifiuto speciale costituito da terriccio proveniente dal procedimento industriale di pulizia e primo

## Art. 15

(Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano regionale e relative varianti)

1. Per l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti e per le sue modifiche sostanziali si applica la procedura di valutazione ambientale strategica.
2. La Giunta regionale adotta la proposta di Piano Regionale di cui all'articolo 11.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione Giunta Regionale della Campania, le province, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e regionale possono presentare osservazioni sulla proposta di Piano. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al Piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.



4. Il Piano approvato entra in vigore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

5. Gli aggiornamenti e le modifiche non sostanziali del Piano ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale.

6. La Giunta regionale con cadenza triennale e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Piano e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

# GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI


## Art. 23

(Articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

- a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
- b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
- c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
- d) Ambito territoriale ottimale Avellino;
- e) Ambito territoriale ottimale Benevento;
- f) Ambito territoriale ottimale Caserta;
- g) Ambito territoriale ottimale Salerno.






**2. Gli ATO sono delimitati in riferimento all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i seguenti parametri:**

**a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di smaltimento finale da realizzare su scala regionale e minimizzare progressivamente;**

**b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;**

**c) localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di**

**trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;**




d) esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico: pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa: centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera; struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie: centri commerciali, attività turistica.

3. La Giunta regionale con deliberazione, sentite tutte le parti interessate, può su richiesta motivata di uno o più Comuni modificare la composizione o la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti ovvero procedere al riconoscimento di nuovi Ambiti territoriali autonomi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006; allo stesso modo può procedere in caso di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione dei Comuni esistenti.

## Art. 24

### (Sub Ambiti Distrettuali - SAD)


1. Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006.
2. L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione.
3. I Comuni compresi nell'ATO, o parte di essi, possono avanzare all'EDA proposte motivate di delimitazione di SAD per l'ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU; se l'EdA ritiene di non poter autorizzare il SAD è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego.



4. I Comuni ricadenti nel SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Lo Statuto dell'EdA disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel SAD nei rapporti con gli organi di governo dell'Ente.


6. I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD ai fini della presente legge. L'EdA prende atto della eventuale richiesta dei predetti enti e definisce con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, i rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore.



6 bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

I SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.


6 ter. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge. (1)



6 bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

I SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

6 ter. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge. (1)




## Art. 25 (Ente d'Ambito)

L'EdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'EdA è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dagli enti locali nella misura definita dallo Statuto;
- b) eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
- c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.




L'EdA impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario. Nel perseguimento degli indicati obiettivi, gli EdA possono convenire l'individuazione di un Tesoriere unico ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico finanziari.

Lo Statuto definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti nella Regione Campania alla data di approvazione dello Statuto tipo.

Gli EdA possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale. Tali accordi sono regolati mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cui possono partecipare, su loro richiesta, i Comuni capoluogo che deliberano di costituirsi in sub ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 24, comma 6.





La gestione associata può prevedere l'individuazione di un unico soggetto gestore di singoli segmenti del ciclo e comprendere le relative dotazioni impiantistiche. Le modalità di individuazione del soggetto gestore sono regolate dalla convenzione nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. Ove tale individuazione avvenga ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamenti in house, gli enti convenzionati esercitano il controllo analogo in forma congiunta. Salve diverse determinazioni contenute nella convenzione, il capitale sociale della società in house è ripartito, sia in caso di società di nuova costituzione che in caso di acquisizione delle quote di società pubblica già esistente, in base alla popolazione degli enti partecipanti.

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio ai sensi delle presenti norme, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006. Per rimuovere accertati e reiterati inadempimenti degli Enti competenti nell'attuazione delle presenti disposizioni si applicano i poteri sostitutivi di cui comma 3 dell'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006,



## Art. 26

### (Competenze dell'Ente d'Ambito)

1. Per ciascun ATO, l'Ente d'Ambito:

a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;

b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;

c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di

ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo

152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi



tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;

d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;

e) definisce gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;

f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i);



## Art. 27

### (Organi dell'Ente d'Ambito)

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio d'Ambito;
  - c) l'Assemblea dei sindaci;
  - d) il Direttore generale;
  - e) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 34

### (Piano d'ambito territoriale)

1. Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1 bis. Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato.




**2. Il Piano d'Ambito, di durata decennale salvo diversa determinazione dell' EdA, prevede:**

**a) le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato;**

**b) i programmi d'investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell'impiantistica esistente o di nuova realizzazione;**

**c) l'eventuale articolazione dell'ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo;**

**d) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di preparazione per il riutilizzo e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo in ogni singolo Comune,**




al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di competenza ;

e) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti;

f) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale e comunque con esso coerenti;

g) l'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.



3. Il Piano d'Ambito prevede l'obbligo per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo differenziato, individuando gli interventi in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini. La presente disposizione si applica anche alle utenze non domestiche e a tutti gli uffici pubblici.

4. Il Piano d'Ambito prevede la realizzazione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, di almeno una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

4ter. Il Piano d'ambito prevede la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, di almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO).





6. Il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni:

a) ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall'EdA all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione;


b) ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza;

c) programma degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

d) modello gestionale ed organizzativo;

e) piano economico finanziario, comprensivo della tariffa del servizio articolata per ciascun Comune dell'ambito nel rispetto di parametri definiti dall'EdA, tra cui la percentuale di raccolta differenziata;

f) piano d'impatto occupazionale.




7. Il Piano d'ambito è adottato dal Consiglio d'Ambito su proposta del direttore generale, entro 60 giorni dalla costituzione degli organi di governo dell'EdA.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano adottato, i soggetti portatori di interesse formulano proposte ed osservazioni.

Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di proposte ed osservazioni, il Consiglio di Ambito deduce sulle stesse ed approva il Piano. Il Piano approvato è trasmesso alla Regione Campania.

Decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione, se la Regione non ha espresso valutazione di non conformità del Piano d'ambito al vigente Piano regionale dei rifiuti, il Piano è esecutivo con determina di presa d'atto del direttore generale pubblicata sul sito istituzionale dell'EdA.



**9 bis. Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito.**

## Art. 37

### (Incentivazioni e contributi)

1. Gli Enti d'Ambito in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa nazionale.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli EdA per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi può essere riconosciuto anche un contributo di premialità utile alla riduzione della tariffa.

## Art. 39

### (Poteri sostitutivi della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

- a) mancata adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;
- b) mancata attuazione delle competenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e c);
- c) mancata elezione del Consiglio d'Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;
- d) mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell'articolo 40 comma 3.

## Art. 40

### (Regime transitorio dei contratti di servizio)

**1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito.**

Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, \_ febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge.

A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge.



## Art. 41 (1)

### (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. L'onere dei costi derivanti dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, al fine di equilibrio su base regionale, è ripartito tra le Province e la Città Metropolitana di Napoli e successivamente tra gli EdA,
2. L'Accordo può prevedere l'istituzione di un fondo unico regionale dove confluiscono le quote come individuate nel riparto annuale, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in fase transitoria e successivamente dagli EdA, dal quale vengono compensati i maggiori costi agli Enti aventi diritto.

**(Clausole sociali)**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, negli atti di affidamento dei servizi seguenti **è inserita apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti secondo le priorità e con le modalità stabilite dalla presente legge.**

- a) spazzamento, raccolta e trasporto a livello di ATO ovvero di SAD;
- b) gestione delle dotazioni impiantistiche, esistenti o di nuova realizzazione, a livello di ATO ovvero di SAD;
- c) gestione delle discariche esistenti o di nuova realizzazione, anche volte alla messa in sicurezza e  
manutenzione post operativa;
- d) bonifica dei siti inquinati, in attuazione della programmazione regionale e degli EdA;
- e) interventi straordinari di risanamento ambientale, in attuazione della programmazione regionale e  
degli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali;


Se si procede ad atti di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il piano occupazionale proposto dal concorrente nel rispetto delle priorità di continuità e ricollocazione previste dalla presente legge, come richiamate negli atti di gara, è considerato fra gli elementi prioritari di valutazione dell'offerta.



## Art. 43

### (Continuità occupazionale per subentri fra gestori)

1. Nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applicano le norme di tutela occupazionale previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il personale di cui al comma 1 è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali ai sensi delle norme vigenti. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi di bacino, di aziende a partecipazione pubblica: comunale, provinciale o consortile e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio designato dall'EdA, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.



Le presenti norme si applicano anche al personale dipendente, alla data del 31 dicembre 2015, delle società provinciali costituite ai sensi del decreto-legge 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010 ivi compreso il personale dipendente dei consorzi di bacino e delle società da essi partecipate (rientrante negli elenchi di cui all'articolo 44 comma 2 della presente legge), comunque utilizzato da dette società alla data del 31 dicembre 2014 e per i medesimi servizi da un periodo non inferiore a cinque anni nonché al personale comunque stabilmente impiegato da almeno cinque anni nei servizi di spazzamento e raccolta differenziata.



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti

AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti  
Via Fontana 1 - 20122 Milano

**Grazie per  
l'attenzione**